



## IL RETTORE

- VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 10 giugno 1998, con cui è stata istituita l'Università degli Studi di Milano - Bicocca;
- VISTA la Legge n. 537 del 24 dicembre 1993 e in particolare l'art. 5, comma 22;
- VISTA la Legge n. 370 del 19 ottobre 1999 e in particolare l'art. 1, comma 2;
- VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e in particolare l'art. 2, comma 1, lettere q) e r);
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, emanato con D.R. prot. n. 0012034/12 del 4 maggio 2012 e modificato con D.R. prot. n. 0010332/15 del 3 marzo 2015, in particolare l'art. 16 e l'art. 23;
- VISTA la delibera del Nucleo di valutazione del 17 maggio 2017 con cui è stata approvata la proposta di modifica dell'art. 10 del Regolamento di funzionamento del Nucleo di valutazione;
- VISTA la delibera del 5 giugno 2017 con la quale il Senato Accademico ha approvato la modifica del Regolamento di funzionamento del Nucleo di valutazione;

## DECRETA

**ART. I** Sono emanate le seguenti modifiche del Regolamento di funzionamento del Nucleo di valutazione dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca:

All'art. 10 (**Validità delle adunanze**) è aggiunto il seguente comma

**“Le adunanze del Nucleo possono svolgersi in videoconferenza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del Regolamento delle sedute di Senato accademico e Consiglio di amministrazione in modalità telematica dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.”**

\*\*\*

**ART. II** – Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di repertorio del presente Decreto.

\*\*\*

**Art. III – Testo consolidato:** A seguito delle modifiche di cui all'art. I del presente Decreto, il testo consolidato del **Regolamento di funzionamento** del Nucleo di valutazione dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca è il seguente:

### **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo [d'ora in avanti: Nucleo], costituito ai sensi dell'art. 5, comma 22 della Legge n. 537/1993, dell'art. 1, comma 2 della Legge n. 370/1999, dell'art. 2, comma 1, lettera q) della Legge n. 240/2010 e dello Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

### **Articolo 2 – Nomina, composizione e durata**

1. Il Nucleo è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico.
2. Il Nucleo è formato da sette componenti, compreso il Coordinatore, almeno quattro esterni all'Ateneo, di cui:
  - a) sei componenti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale, almeno due dei quali esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico;
  - b) uno studente eletto secondo la normativa vigente.
3. Il Nucleo resta in carica tre anni accademici a eccezione della rappresentanza studentesca che resta in carica due anni. I suoi componenti possono essere confermati consecutivamente nell'incarico una sola volta.
4. La carica di componente del Nucleo è incompatibile con qualunque altra carica accademica dell'Ateneo.

### **Articolo 3 – Compiti**

1. Il Nucleo adempie a quanto previsto dalla normativa nazionale e dallo Statuto d'Ateneo sui temi della valutazione delle attività di didattica, di ricerca e amministrative.
2. Il Nucleo, ai fini dello svolgimento delle proprie attività, adotta idonei parametri di riferimento, ivi compresi quelli fissati dagli organi nazionali deputati alla valutazione del sistema universitario.
3. Il Nucleo, nell'esercizio delle sue funzioni, dispone di piena autonomia. L'Ateneo, a tal fine, garantisce il supporto amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
4. Il Nucleo, nel quadro delle funzioni e dei compiti assegnati dalla normativa vigente e dallo Statuto di Ateneo, in particolare:
  - a. verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche, e la qualità della ricerca scientifica svolta dalle strutture dell'Ateneo attraverso una adeguata e documentata attività annuale di controllo e di indirizzo dell'Assicurazione della qualità formulando pareri, raccomandazioni e indicazioni nei confronti del Presidio di qualità e degli organi di governo dell'Ateneo;
  - b. acquisisce periodicamente, tramite il Presidio di qualità, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche, dei laureandi e dei laureati; redige e trasmette

- una apposita relazione annuale al Ministero e ai competenti organi di valutazione nazionale;
- c. esprime parere vincolante sull'attivazione dei corsi di studio;
  - d. verifica la congruità del curriculum scientifico e professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;
  - e. redige annualmente una relazione che trasmette al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, sulle attività formative e di ricerca dell'Ateneo anche sulla base delle relazioni predisposte dai Dipartimenti, dalle Scuole e dalle Commissioni paritetiche;
  - f. valuta gli interventi e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche ed esprime parere sul Bilancio di previsione dell'Ateneo;
  - g. svolge le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;
  - h. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
  - i. provvede a rendere pubblici atti, criteri e valutazioni, anche relativi alla didattica, nel rispetto delle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi e sulla tutela della riservatezza delle persone;
  - j. propone al Consiglio di amministrazione la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione della loro retribuzione di risultato;
  - k. cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale tecnico - amministrativo dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo;
  - l. verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
  - m. svolge per conto del Rettore particolari attività o specifiche indagini necessarie agli organi di vertice per l'espletamento delle proprie funzioni, mettendo a disposizione le necessarie risorse umane e finanziarie;
  - n. esercita tutte le altre competenze previste dalla legge e dai regolamenti di Ateneo.
5. Il Nucleo, inoltre, in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione della performance, esercita, in piena autonomia, le attività previste in materia di valutazione della performance, di trasparenza e integrità delle amministrazioni, in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) esprime le proprie valutazioni sull'avvio del ciclo della performance a cui si è dato inizio con l'adozione del Piano della performance;
  - b) redige annualmente una relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, con riferimento al ciclo della performance;
  - c) valuta l'effettiva assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali del personale;
  - d) valida la Relazione sulla performance;
  - e) valuta l'applicazione selettiva degli strumenti di valutazione della performance individuale;
  - f) attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dell'Ateneo anche in merito all'anno precedente e all'anno in corso;

- g) monitora annualmente gli adempimenti dell'Ateneo relativi alla trasparenza e adempie ai relativi obblighi sul Portale della trasparenza;
  - h) esprime un parere obbligatorio nell'ambito della procedura di adozione del Codice di comportamento da parte dell'Ateneo;
  - i) garantisce la veridicità del rapporto informativo di cui all'art. 36, comma 3, del d. lgs. 165/2001.
6. Il Nucleo esercita tutte le competenze previste dalla legge.

#### **Articolo 4 – Il Coordinatore**

1. Il Coordinatore del Nucleo, nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, è individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo.
2. Il Coordinatore rappresenta il Nucleo nei rapporti con gli Organi di governo, con l'amministrazione, con l'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e con altri soggetti istituzionali pubblici e privati. Convoca e presiede le riunioni del Nucleo ed è responsabile dell'utilizzo dei fondi assegnati per il funzionamento del Nucleo.
3. Il Coordinatore designa un Vice Coordinatore con compiti di supplenza in caso di impedimento o di assenza temporanei.

#### **Articolo 5 – Il Segretario**

1. Il Segretario è eletto dal Nucleo, al suo interno, su proposta del Coordinatore, a maggioranza assoluta dei componenti del Nucleo.
2. Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute del Nucleo.

#### **Articolo 6 – Cessazione anticipata del mandato**

1. Le dimissioni dalla carica di componente del Nucleo devono essere presentate per iscritto al Rettore.
2. Nel caso in cui per cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, perdita dei requisiti soggettivi o altro, uno o più componenti cessino dalle loro funzioni nel corso del mandato, si provvede alla sostituzione ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.

#### **Articolo 7 - Calendario delle adunanze**

1. Il Nucleo si riunisce in seduta ordinaria, di norma, una volta ogni due mesi. Il calendario delle sedute ordinarie è stabilito di norma all'inizio di ogni anno accademico; sono ammesse variazioni in caso di necessità.
2. Il Nucleo può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta le circostanze lo richiedano.

#### **Articolo 8 – Convocazione ordinaria**

1. La convocazione del Nucleo è disposta dal Coordinatore a mezzo posta elettronica, mediante l'invio dell'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare nell'adunanza, nonché del giorno, dell'ora e del luogo della riunione. La convocazione deve pervenire a

- tutti i componenti almeno sette giorni prima della seduta. Il Coordinatore può, per motivi di urgenza, convocare il Nucleo con preavviso inferiore.
2. In caso di assenza del Coordinatore, e qualora non sia stato designato un Vice Coordinatore, la seduta è presieduta da un componente del Nucleo indicato dal Coordinatore stesso. In mancanza presiede la seduta il componente più anziano.
  3. Con successiva comunicazione, almeno ventiquattro ore prima della riunione, il Coordinatore può disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.
  4. La documentazione relativa agli argomenti da trattarsi nella seduta è, di norma, a disposizione dei componenti del Nucleo tramite l'utilizzo del sistema riservato di condivisione dei documenti on-line o altri strumenti telematici.

#### **Articolo 9 - Convocazione straordinaria**

1. Ove fosse richiesto da circostanze di particolare urgenza, la convocazione straordinaria del Nucleo potrà essere disposta dal Coordinatore con i mezzi sopra indicati da inviare a tutti i componenti del Nucleo almeno ventiquattro ore prima della riunione.

#### **Articolo 10 - Validità delle adunanze**

1. La seduta è valida quando gli aventi diritto sono stati convocati per iscritto nei termini previsti dal presente Regolamento ed è presente la maggioranza degli stessi, detratti gli assenti giustificati.
2. **Le adunanze del Nucleo possono svolgersi in videoconferenza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del Regolamento delle sedute di Senato accademico e Consiglio di amministrazione in modalità telematica dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.**
3. Le adunanze del Nucleo non sono pubbliche.
4. Per la discussione di particolari argomenti il Coordinatore può invitare alle riunioni soggetti in grado di fornire chiarimenti in merito.
5. Il Nucleo può convocare per audizioni i responsabili delle diverse strutture dell'Ateneo, i quali sono tenuti a fornire le informazioni richieste.

#### **Articolo 11 - La votazione**

1. Nel corso della seduta nessun componente può prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardano o che riguardino il coniuge, conviventi, parenti o affini entro il secondo grado; egli ha l'obbligo di allontanarsi per tutta la durata della discussione e del voto.
2. Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
3. L'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano o per appello nominale.
4. Verificati i voti, il Coordinatore proclama l'esito della votazione.
5. Nel caso di irregolarità nella votazione il Coordinatore, valutate le circostanze, annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

### **Articolo 12 - Il verbale**

1. Di ogni seduta del Nucleo deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, assistito per la verbalizzazione da un dipendente dell'Ateneo.
2. Ogni verbale deve essere firmato dal Coordinatore o da colui che ha presieduto la seduta, e dal Segretario. L'originale del verbale è conservato presso l'Ufficio Affari Istituzionali; copia dello stesso viene pubblicata sul sito di Ateneo nella pagina dedicata al Nucleo.
3. Il verbale è approvato, di norma, nella seduta successiva, ovvero seduta stante anche per singoli punti.
4. Ciascun verbale deve riportare: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori e il luogo dell'adunanza; chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario; i nomi dei componenti presenti, di quelli assenti, di quelli assenti giustificati e degli invitati presenti; l'ordine del giorno; l'illustrazione degli argomenti trattati; il testo delle delibere assunte, l'indicazione dell'esito delle votazioni, nonché gli eventuali interventi e dichiarazioni di voto.
5. Il Nucleo garantisce la trasparenza del suo operato assicurando la più ampia pubblicità dei suoi atti, anche mediante strumenti multimediali.


### **Articolo 13 – Indennità e compensi**

1. L'Ateneo corrisponde ai componenti del Nucleo un compenso, in termini di indennità di funzione, il cui importo è determinato dal Consiglio di amministrazione.
2. Per i componenti esterni, è previsto il rimborso delle spese di missione. Per tutti i componenti è previsto altresì il rimborso delle spese sostenute per effettuare missioni connesse al loro incarico.

### **Articolo 14 - Approvazione e modifiche del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate con le stesse maggioranze.
2. Esso è approvato dal Senato accademico ed emanato con Decreto del Rettore.

Prof. Maria-Cristina Messa



Rif. MCM/CB/EM/MB